

***REGOLAMENTO
DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI***

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 13/2000 del 16 febbraio 2000, divenuta esecutiva in data 29 febbraio 2000, e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 54/2000 del 5 giugno 2000, divenuta esecutiva in data 21 giugno 2000, e con deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 25 novembre 2004, divenuta esecutiva il 13 dicembre 2004

Regolamento dei Consigli Circostrizionali

1 Art.1 - ISTITUZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990 n°142 e dell'articolo 27 dello Statuto comunale, il territorio del Comune di Pavia è articolato in circoscrizioni, quali organismi di decentramento, di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni loro delegate dal Comune.

1 Art.2 - DELIMITAZIONE TERRITORIALE DELLE CIRCOSCRIZIONI

1. **Il territorio del Comune di Pavia è ripartito nelle seguenti Circostrizioni:**
 - a) ***Pavia Ovest***: delimitata a Est dalla Alzaia e, a partire dall'intersecazione con quest'ultima, dalla ferrovia Milano – Genova fino al fiume Ticino;
 - b) ***Pavia Storica***: delimitata a Ovest dalla ferrovia Milano - Genova; a Nord dallo scalo merci e dal Naviglio; a Est dal Naviglio fino all'ex stazione di Porta Garibaldi, quindi dalle Mura Spagnole fino al piazzale di Porta Garibaldi ed infine di nuovo dal Naviglio fino alla confluenza con il fiume Ticino; il territorio della Circostrizione comprende il territorio comunale a Sud del fiume Ticino;
 - c) ***Pavia Nord***: delimitata a Ovest dalla Alzaia e, a partire dall'intersecazione con questa, dalla ferrovia Milano - Genova; a Sud dallo scalo merci e dal Naviglio fino all'incrocio con Via T. Tasso; a Est: da Via T. Tasso, Via della Torretta, Via Vigentina e comprende il territorio della Cascina Cornaiano;
 - d) ***Pavia Nord – Est***: delimitata a Ovest: da Via Vigentina, con esclusione del territorio della Cascina Cornaiano, Via della Torretta, Via T. Tasso e dal Naviglio fino all'incrocio con la ferrovia Pavia – Cremona; a Sud dalla ferrovia Pavia – Cremona, fino all'incrocio con Via G. Veneroni, da Via Veneroni fino all'incrocio con Viale C. Campari, quindi, da Viale Lodi fino all'incrocio con la tangenziale Est, dalla tangenziale Est fino all'incrocio con la ferrovia Pavia – Cremona, infine dalla ferrovia stessa;
 - e) ***Pavia Est***: delimitata a Ovest dal Naviglio, dalla foce fino all'incrocio con Viale Partigiani, quindi dalle Mura Spagnole fino all'incrocio con la ferrovia Pavia – Cremona; a Nord: dalla ferrovia Pavia - Cremona fino all'incrocio con Via G. Veneroni, da Via G. Veneroni fino all'incrocio con Viale Campari, da Viale Campari a Viale Lodi fino all'incrocio con la tangenziale Est, dalla tangenziale Est fino all'incrocio con la ferrovia Pavia – Cremona, infine dalla ferrovia stessa.
2. I confini delle Circostrizioni sono definiti nella planimetria allegata al presente Regolamento, di cui è parte integrante. Fino alla prima revisione della ripartizione del territorio comunale in sezioni elettorali successiva all'approvazione del presente Regolamento, i confini delle Circostrizioni sopra indicati si adattano ai confini delle sezioni elettorali.
3. Ogni Consiglio circostrizionale può individuare sul territorio della Circostrizione uno o più rioni in relazione alla specificità dell'ambito territoriale, alle peculiari radici storiche, alle tradizioni delle popolazioni definendo forme di partecipazione e di consultazione.

1 Art.3 - ORGANI DELLA CIRCOSCRIZIONE

1. Sono organi della Circoscrizione:
 - a) il Consiglio circoscrizionale;
 - b) il Presidente del Consiglio circoscrizionale.

1 Art.4 – IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1. Il Consiglio si compone di 15 membri, compreso il Presidente, eletti a suffragio diretto con il metodo proporzionale.
2. L'elezione avviene in un unico turno coincidente con il primo turno dell'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, salvo il caso in cui si siano verificati la decadenza ovvero lo scioglimento anticipato del Consiglio circoscrizionale. I requisiti relativi all'elettorato attivo e passivo, nonché le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere circoscrizionale sono disciplinati dalla legge. Le candidature a consigliere dovranno essere raggruppate in liste comprendenti ciascuna un numero di candidati non superiore a **15 e non inferiore a 10**
3. Le liste dei candidati per la elezione dei Consigli circoscrizionali devono essere **sottoscritte da non meno di 60 e non più di 120 elettori della Circoscrizione**, **non sono sottoscritte le liste della Circoscrizione quando hanno la stessa denominazione e lo stesso simbolo di liste presentate per l'elezione del Consiglio Comunale.**, **sono invece sottoscritte, esclusivamente da elettori della Circoscrizione, quando la loro denominazione e\o il loro simbolo sono diversi da quelli di liste che concorrono all'elezione del Consiglio Comunale;** non vi sono vincoli territoriali per le candidature che sono riservate ai residenti nel territorio nazionale cittadini dell'unione Europea.
4. L'elettore vota la lista prescelta, segnandone il contrassegno ed è in facoltà di esprimere una sola preferenza per il candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.
5. **L'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista avviene con il metodo d'Hondt, detto delle divisioni successive e del comune divisore;**
6. **Per quanto concerne la disciplina della propaganda e della campagna elettorale, la preparazione e lo svolgimento delle elezioni e tutto quanto non determinato dal presente regolamento, si applicano le normative per l'elezione del Consiglio Comunale vigenti al momento dell'effettuazione delle elezioni dei Consigli Circoscrizionali.**

1 Art.5 - DURATA IN CARICA

1. Il Consiglio circoscrizionale dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e fino all'insediamento del nuovo Consiglio, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

• Art.6 – DECADENZA E SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1. Il Consiglio circoscrizionale decade quando, per dimissioni o altre cause, abbia perduto contemporaneamente più della metà dei consiglieri. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.
2. Il Consiglio circoscrizionale viene sciolto quando abbia compiuto gravi e persistenti violazioni di legge, di Statuto comunale o di regolamento, ovvero, malgrado il richiamo da parte del Consiglio comunale, persista nel non assolvere alle proprie funzioni. Le elezioni dei Consigli circoscrizionali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono in un turno annuale da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero in un turno da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre la data del 24 febbraio. Il Sindaco provvede alla indizione dei comizi elettorali.
3. Lo scioglimento e la decadenza del Consiglio circoscrizionale sono immediatamente esecutivi. In conseguenza del predetto provvedimento, le attribuzioni del Consiglio circoscrizionale sono tutte ricondotte ad un Commissario nominato dal Sindaco ed aventi i requisiti per l'elezione a consigliere circoscrizionale. Il Commissario rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio circoscrizionale. Il compenso spettante al Commissario è pari a quello stabilito per il Presidente del Consiglio circoscrizionale.

1 Art.7 - I CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI

1. I membri del Consiglio circoscrizionale entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. I consiglieri di Circoscrizione godono delle stesse prerogative riconosciute ai consiglieri comunali per quanto riguarda il diritto di accesso ai documenti, agli atti, alle informazioni, hanno diritto di presentare al Consiglio comunale, **al Sindaco, al Presidente di Circoscrizione** interrogazioni, mozioni, ordini del giorno con modalità analoghe a quelle vigenti per i consiglieri comunali.

• Art.8 - CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE

1. I consiglieri circoscrizionali cessano dalla carica per dimissioni, per decadenza, per impedimento permanente, per decesso.

• Art. 9 – DIMISSIONI

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere circoscrizionale devono essere presentate in forma scritta al Presidente del Consiglio circoscrizionale, ovvero con dichiarazione resa in Consiglio circoscrizionale e verbalizzata. Le dimissioni sono immediatamente efficaci ed irrevocabili.

- Art.10 - DECADENZA

1. Il consigliere circoscrizionale decade dalla carica per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio, nonché per incompatibilità o ineleggibilità nei casi previsti dalla legge. La procedura di decadenza è avviata su proposta del Presidente o di un consigliere circoscrizionale.
2. Il Presidente notifica la proposta di decadenza all'interessato che può presentare giustificazioni al Consiglio entro dieci giorni. Il Consiglio delibera sulla decadenza nella prima seduta successiva alla scadenza di tale termine.

- Art. 11 – SURROGAZIONE DEI CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI

1. Il Consiglio circoscrizionale procede alla surrogazione dei consiglieri cessati dalla carica per qualsiasi causa nella prima seduta successiva alla cessazione dalla carica.

- Art.12 - PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

1. Il Consiglio di Circoscrizione tiene la sua prima seduta entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. La convocazione della prima seduta è disposta dal consigliere anziano con invito notificato almeno cinque giorni prima della data fissata. In caso di mancata convocazione entro i termini previsti provvede il Sindaco.
2. La seduta è presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del Presidente.
3. Il Consiglio provvede nella stessa seduta alla convalida degli eletti, giudica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, dispone le eventuali surrogazioni.

- Art.13 - CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

1. Il Consiglio circoscrizionale è convocato dal Presidente mediante avviso scritto contenente l'elenco degli argomenti da trattare, fatto pervenire almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di urgenza o di argomenti aggiuntivi, il termine è ridotto a due giorni.
2. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno è trasmesso per conoscenza anche al Sindaco.
3. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio qualora lo richieda il Sindaco ovvero ne facciano istanza scritta, con espressa indicazione degli argomenti da trattare, almeno cinque consiglieri; la seduta dovrà aver luogo entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. Delle sedute e degli oggetti all'ordine del giorno è data notizia alla cittadinanza mediante l'affissione all'albo pretorio del Comune e con le altre forme che il Consiglio riterrà opportune.
4. Per trattare problemi o questioni comuni di particolare rilevanza possono tenersi riunioni congiunte di due o più Consigli di Circoscrizione. La convocazione è fatta congiuntamente dai Presidenti delle Circoscrizioni interessate. Le relative deliberazioni sono adottate dai singoli Consigli circoscrizionali.

- Art.14 - SEDUTE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

1. Le sedute dei Consigli circoscrizionali sono pubbliche.
2. Il Consiglio circoscrizionale si riunisce in seduta segreta nei casi e con le forme previste per il Consiglio comunale.
3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri in carica in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda.
4. Il Consiglio non può deliberare su questioni che non siano iscritte all'ordine del giorno.

- Art.15 - PROCESSI VERBALI

1. Di ogni riunione del Consiglio circoscrizionale è redatto un sintetico verbale a cura del segretario della Circoscrizione. In caso di assenza o di impedimento del segretario della Circoscrizione, le sue funzioni sono svolte da un componente del Consiglio circoscrizionale. Le dichiarazioni che i consiglieri intendono far risultare per esteso a verbale devono essere presentate per iscritto alla Presidenza.
2. Il segretario della Circoscrizione è responsabile della conservazione degli atti circoscrizionali e dei verbali delle sedute. Copia del verbale è trasmessa al Sindaco.

- Art.16 - COMMISSIONI

1. Il Consiglio circoscrizionale può istituire apposite commissioni di lavoro per settori d'intervento, con funzioni referenti. Le commissioni sono aperte alla partecipazione degli elettori della Circoscrizione e di rappresentanti di associazioni operanti nella stessa. Ciascuna commissione ha un suo coordinatore nominato dal Consiglio circoscrizionale tra i Consiglieri circoscrizionali. La prima seduta è convocata dal Presidente del Consiglio stesso. Le commissioni dipendono dal Consiglio circoscrizionale e ad esso riferiscono. Modalità di funzionamento, durata, materie di competenza e strumenti di lavoro sono regolati nell'atto di istituzione della commissione.¹
2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Di esse viene redatto un sintetico verbale a cura del coordinatore. Copia del verbale è trasmessa al Presidente del Consiglio circoscrizionale. I coordinatori delle commissioni hanno la facoltà di avanzare proposte e suggerimenti in ordine agli argomenti da trattare nelle sedute consiliari.

- Art.17 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1. Il Presidente del Consiglio circoscrizionale è eletto nella prima seduta del Consiglio, con voto segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta dei voti, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di consensi nella seconda votazione: risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti. A parità di voti è nominato il più anziano di età.

¹ Comma così modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 54/2000, divenuta esecutiva in data 21 giugno 2000

2. L'elezione deve avvenire entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti ovvero dalla data successiva in cui la carica si sia resa vacante. La deliberazione di nomina diviene esecutiva dopo tre giorni dalla trasmissione al Sindaco.
3. Qualora il Consiglio di Circoscrizione non riesca ad eleggere il Presidente nel termine fissato, il Sindaco propone al Consiglio comunale lo scioglimento del Consiglio circoscrizionale.

- Art.18 - DURATA IN CARICA DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione resta in carica quanto il Consiglio stesso.
2. Il Presidente cessa anticipatamente dalla carica per dimissioni, impedimento permanente, revoca o decesso ed è sostituito dal Vicepresidente fino all'elezione del nuovo Presidente.
3. Nel caso di rinnovo del Consiglio circoscrizionale per scadenza del mandato, il Presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Presidente.
4. Nel caso di decadenza o scioglimento del Consiglio circoscrizionale di cui all'art. 6 del presente regolamento, il Presidente cessa dalla carica a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento con cui il Consiglio comunale pronuncia la decadenza o lo scioglimento del Consiglio stesso.

- Art.19 – REVOCA DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio circoscrizionale può essere revocato dal Consiglio, con voto segreto e a maggioranza dei consiglieri assegnati sulla base di una mozione di sfiducia proposta da almeno cinque consiglieri. La mozione deve contenere l'indicazione del nuovo Presidente.
2. La mozione viene posta in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.
3. L'approvazione comporta la proclamazione del nuovo Presidente.

- Art.20 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE

1. Il Presidente:
 - a) rappresenta la Circoscrizione;
 - b) convoca e presiede il Consiglio circoscrizionale; fissa l'ordine del giorno delle sedute;
 - c) tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'effettivo esercizio delle loro funzioni;
 - d) vigila sul corretto funzionamento degli uffici e dei servizi decentrati;
 - e) esercita le funzioni delegategli dal Sindaco anche nella sua qualità di Ufficiale di Governo;
 - f) esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dallo Statuto.

- Art.21 - IL VICEPRESIDENTE

1. Il Consiglio circoscrizionale elegge il Vicepresidente nella stessa seduta e con le modalità di elezione del Presidente. Il Vicepresidente assolve temporaneamente le funzioni del Presidente in caso di assenza, impedimento, dimissioni, decadenza o revoca dello stesso.
2. In caso di assenza contemporanea del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni vicarie sono esercitate dal consigliere anziano per voto.

- Art.22 - CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE

1. Per il miglior coordinamento delle attività e delle iniziative delle Circoscrizioni viene istituita la Conferenza dei Presidenti dei Consigli di Circoscrizione, che si riunisce periodicamente convocata dal Presidente di turno.
2. La prima seduta della Conferenza è convocata dal Sindaco. In tale seduta viene nominato, con voto palese, il primo Presidente di turno. La Conferenza è presieduta a rotazione da uno dei Presidenti di Circoscrizione che si avvicendano secondo un turno semestrale. Il Sindaco può chiedere la convocazione della Conferenza dei Presidenti.

- Art.23 - COMPITI PROPOSITIVI E CONSULTIVI

1. I Consigli circoscrizionali possono formulare indicazioni e proposte al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto, e alla Giunta municipale per la formazione degli orientamenti e delle scelte dell'Amministrazione ed altresì agli altri organi comunali su questioni di interesse particolare delle Circoscrizioni.
2. I Consigli circoscrizionali possono rivolgere interrogazioni al Sindaco per sapere se un fatto sia vero o meno, se alcune informazioni siano esatte o meno e le ragioni dell'adozione o mancata adozione di un provvedimento. All'interrogazione viene data risposta scritta entro 30 giorni dal Sindaco o da un suo delegato.
3. I Consigli circoscrizionali possono presentare mozioni al Consiglio comunale che consistono nella richiesta scritta intesa a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio. Ove la mozione si riferisca a questioni già all'esame delle commissioni consiliari, essa è trasmessa immediatamente a quella competente per materia ad allegata al fascicolo della questione. La mozione viene posta in discussione nella prima seduta del Consiglio, una volta ultimato l'esame della commissione, e in caso di impedimento alla discussione, nella seduta di Consiglio successiva alla predetta prima seduta.
4. I Consigli circoscrizionali partecipano alla formazione degli atti fondamentali del Comune esprimendo i relativi pareri in relazione alle proposte della Giunta municipale attinenti agli atti fondamentali del Consiglio comunale di cui all'art. 31 dello Statuto, nei termini e nei modi indicati ai commi 4, 5, e 6 dello stesso articolo, e con le seguenti ulteriori specificazioni.
5. La procedura della fase della partecipazione dei Consigli circoscrizionali alla formazione degli atti di cui al comma 4° dell'art. 31 dello Statuto può essere attivata mediante assemblee plenarie dei Consigli circoscrizionali medesimi convocate dal Sindaco, cui partecipano il Sindaco o l'assessore delegato unitamente ai dirigenti che curano l'istruttoria, fermo restando che ciascun Consiglio circoscrizionale può

esprimere autonomamente propri documenti o proposte. Ai sensi dell'art. 31, comma 5, dello Statuto i Consigli circoscrizionali sono chiamati ad esprimere propri pareri motivati sulle proposte di deliberazione della Giunta municipale, da rendere alla Segreteria generale entro un termine di norma non inferiore a giorni 15 e non superiore a 30. Potrà essere assegnato un termine minore, comunque non inferiore a giorni 5 dal ricevimento della proposta, qualora siano prescritti termini perentori per l'adozione della deliberazione o negli altri casi di urgenza.

6. I Consigli circoscrizionali possono essere altresì consultati dalla Giunta municipale e dagli altri organi comunali sugli atti che riguardino interessi specificamente attinenti alla collettività e al territorio di una Circoscrizione, particolarmente in materia di urbanistica, traffico, viabilità, trasporti e piani commerciali e su altri atti ove ritenuto necessario prevedendo, ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa, nel caso in cui la responsabilità di progetti specifici sia di competenza del dirigente, che il parere venga richiesto dal dirigente medesimo, nei termini sopra indicati.
7. I Consigli circoscrizionali partecipano, tramite propri rappresentanti, con voto consultivo, ai lavori delle commissioni consiliari.

- **Art.24 - PROPOSTE DI DELIBERAZIONI DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI**

1. I Consigli circoscrizionali possono presentare a termine dell'art.54 dello Statuto, proposte di deliberazione accompagnate da relazioni che ne illustrino gli scopi e formulate in maniera puntuale e completa di tutti gli elementi. Le proposte debbono essere coerenti con il Bilancio dell'esercizio in corso e con il Bilancio triennale.
2. Verificata nel termine massimo di 10 giorni la coerenza o meno con il PEG, sulle proposte dei Consigli circoscrizionali possono alternativamente adottarsi entro il termine di giorni 30, salvo i casi di urgenza, le seguenti procedure:
 - a) determinazione dirigenziale di attuazione;
 - b) istruttoria con i prescritti pareri per l'assunzione della relativa deliberazione di Giunta municipale o di Consiglio comunale;
 - c) rinvio della proposta al Consiglio circoscrizionale proponente con richiesta di chiarimenti ovvero con motivazione espressa delle ragioni che hanno indotto a disattendere la proposta stessa.

- **Art.25 - COMPITI DI PARTECIPAZIONE E DI CONTROLLO**

1. I Consigli circoscrizionali hanno poteri di iniziativa ai fini della promozione della partecipazione dei cittadini, riguardo a:
 - a) consultazione della popolazione a termine dell'art. 55 dello Statuto. La consultazione può avvenire anche mediante la convocazione di assemblee, la somministrazione di sondaggi di opinione con modalità di svolgimento definite dai rispettivi atti di approvazione dei Consigli circoscrizionali.
 - b) promuovere petizioni ai sensi dell'art. 53 dello Statuto nonché referendum a termine dell'art. 57 dello Statuto;
 - c) costituire consulte circoscrizionali secondo i criteri dell'art. 50 dello Statuto;
 - d) attivare centri civici e sociali nei termini e con le modalità indicate all'art. 32 dello Statuto.

- Art.26 - COMPETENZE GESTIONALI DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

1. I Consigli circoscrizionali esercitano le competenze gestionali di cui all'art. 33 dello Statuto mediante appositi atti di indirizzo. Spetta al dirigente interessato adottare, rispetto agli indirizzi espressi, le specifiche determinazioni di spesa. Il dirigente del settore decentramento o il dirigente interessato possono conferire la responsabilità del procedimento al segretario circoscrizionale.
2. Il provvedimento dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
3. In qualunque momento le deleghe alle Circoscrizioni possono essere sospese o revocate per violazione della regolamentazione della delega, per inerzia o previa diffida dell'organo delegante.

- Art. 27- STRUTTURE E PERSONALE

1. A ciascuna Circoscrizione è assegnato un segretario circoscrizionale che assiste il Presidente e il Consiglio e provvede all'esecuzione degli atti; cura inoltre il funzionamento delle sedi di decentramento, informazione e partecipazione; esercita altresì le altre funzioni attribuite dal presente Regolamento. In funzione di sostegno al segretario di Circoscrizione e per garantire le sostituzioni, la pianta organica è composta di norma anche da un secondo operatore (di categoria B o C).
2. Al fine di assicurare l'ordinato e proficuo svolgimento delle attività dei Consigli circoscrizionali l'amministrazione comunale disciplina, attraverso il servizio decentramento, i rapporti tra organi circoscrizionali ed organi comunali in relazione ai compiti demandati ai Consigli circoscrizionali stessi.

- Art. 28 - FINANZA CIRCOSCRIZIONALE

1. Gli organismi circoscrizionali provvedono a trasmettere, con cadenza semestrale, una relazione sui servizi loro demandati corredata dalle indicazioni sui costi e sui livelli qualitativi raggiunti, come previsto dall'articolo 37, comma 6, dello Statuto comunale.

- Art. 29 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente regolamento, valgono le vigenti norme recate dallo Statuto comunale per i Consigli circoscrizionali.